

STATUTO FONDAZIONE "Milano per Expo 2015"

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una fondazione denominata "Milano per Expo 2015", con sede in Milano, Via Cino del Duca n. 8.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dal Codice Civile e leggi collegate.

Delegazioni ed uffici possono essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere – in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione – attività di promozione e sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali utili alla Fondazione stessa.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione vuole rappresentare uno strumento aggregante e di visibilità del mondo imprenditoriale, nella sua espansione verso mercati esteri, per le iniziative benefiche e di utilità sociale svolte e promosse anche a seguito dell'impulso derivante dalla realizzazione della manifestazione EXPO 2015 che si terrà nella Città di Milano.

La Fondazione ha esclusivamente finalità di promozione di iniziative nell'ambito dell'educazione, istruzione, formazione e scolarizzazione, nei limiti delle leggi vigenti, quali fattori che concorrono allo sviluppo delle economie locali in genere, nonché di promozione della cultura, anche quale strumento di integrazione e sviluppo sociale ed economico.

La Fondazione intende quindi anche promuovere e sostenere la cooperazione allo sviluppo, nonché obiettivi di solidarietà tra i popoli e di soddisfacimento dei bisogni primari.

La Fondazione quindi potrà, a mero titolo esemplificativo:

- individuare e sostenere i progetti e le iniziative idonei e opportuni al perseguimento delle finalità sopra individuate;
- promuovere iniziative e progetti benefici posti in essere dalle imprese;
- contribuire al coordinamento, alla collaborazione ed allo scambio di informazioni, tra tutte quelle imprese che vogliano sostenere le iniziative della Fondazione;
- compiere ogni altra attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi istituzionali.



Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Esclusivamente per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, la cui attività sia esclusivamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- e) gestire spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

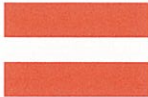
Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Comitato di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- 
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Sostenitori o da altri partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre, il Comitato di Gestione, acquisito il parere del Collegio di Sorveglianza, approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Fondatori e Sostenitori

Sono Fondatori l'"Associazione Industriale Lombarda" e la "Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano".

Nel caso in cui un Fondatore deliberi di procedere alla propria trasformazione, all'aggregazione ad altri soggetti, al proprio scioglimento ovvero comunque di estinguersi, il medesimo potrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative a esso spettanti previste dal presente statuto.

Possono divenire Sostenitori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Collegio di Sorveglianza, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Collegio di Sorveglianza medesimo.

Il Collegio di Sorveglianza potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.



Articolo 9

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Comitato di Gestione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Comitato di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Comitato di Gestione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 10

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 11

Esclusione e recesso

Il Collegio di Sorveglianza procede all'esclusione dei Sostenitori ed il Comitato di Gestione a quella dei Partecipanti.

L'esclusione di Sostenitori e Partecipanti può avvenire per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- 
- apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Sostenitori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 12

Organi ed Uffici della Fondazione

O Sono organi della Fondazione:

- il Collegio di Sorveglianza;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Comitato Scientifico, ove nominato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

È ufficio della Fondazione, ove nominato ai sensi dell'art. 14, il Direttore Generale. La Fondazione è dotata di propri uffici e di una propria organizzazione amministrativa, volta all'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione; la sede organizzativa è presso il domicilio del Presidente.

Articolo 13

Collegio di Sorveglianza

Il Collegio di Sorveglianza è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri.

La sua composizione sarà la seguente.

Qualora Collegio di Sorveglianza sia composto da quattro membri, due membri sono nominati da ciascun Fondatore, e per esso dal Presidente pro tempore.

Qualora il Collegio di Sorveglianza sia composto da cinque membri, due membri sono nominati da ciascun Fondatore, e per esso dal Presidente pro tempore, e un membro è nominato dai Sostenitori, con deliberazione comune adottata a maggioranza.

Qualora il Collegio di Sorveglianza sia composto da sei o sette membri, due membri sono nominati da ciascun Fondatore, e per esso dal Presidente pro tempore, un membro è nominato dai Sostenitori, con deliberazione comune adottata a maggioranza, e fino a due membri sono cooptati dai membri come sopra nominati.

Il Collegio di Sorveglianza potrà cooptare fino ad altri due membri, scegliendoli tra persone fisiche o giuridiche, singole od associate, pubbliche o private, ritenute di utilità all'attività della Fondazione.

In tal caso, il Consiglio sarà composto al massimo da nove membri, in deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo. I membri del Collegio restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Collegio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi

di vacanza della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i membro/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Collegio.

Il Collegio di Sorveglianza verifica i risultati complessivi della gestione della Fondazione. In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- nominare il Presidente ed il Vice Presidente, al proprio interno, acquisito il parere favorevole dei Presidenti pro tempore dei Fondatori;
- nominare i membri del Comitato di Gestione;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui uno con funzione di Presidente;
- esprimere un parere sul bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato di Gestione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta all'Autorità competente per lo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Il Collegio di Sorveglianza è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre quarti dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

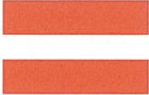
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti il Collegio di Sorveglianza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

Il Collegio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche



statutarie e la proposta di scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole dei membri di spettanza dei Fondatori, acquisito il parere favorevole dei Presidenti pro tempore dei Fondatori medesimi.

Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Collegio medesimo e dal segretario della riunione.

Le riunioni del Collegio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 14

Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di tre ad un massimo variabile di membri. La sua composizione sarà la seguente:

- a) il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- b) un numero variabile di membri tutti nominati dal Collegio di Sorveglianza, che stabilisce anche il numero dei consiglieri all'atto della nomina.

I membri del Comitato di Gestione sub lett. b) restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Comitato di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione, per il perseguimento degli scopi esclusivi della Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e, a tali fini, provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione.

In particolare provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Collegio di Sorveglianza, in sede di approvazione delle linee generali dell'attività della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, acquisito il parere del Collegio di Sorveglianza;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- attribuire deleghe di funzioni a singoli consiglieri, potendo individuare, con propria deliberazione depositata ai sensi di legge,

un Consigliere Delegato;

- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;

- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, scegliendolo anche tra esterni al Comitato, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti il Comitato.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della medesima.

Il Comitato si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario.

Le riunioni del Comitato possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 15

Presidente della Fondazione e Vice Presidente

Il Presidente del Collegio di Sorveglianza, che è anche il Presidente del Comitato di Gestione, è Presidente della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito,



a tutti gli effetti di legge e di statuto, dal Vice Presidente.

Articolo 16

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Collegio di Sorveglianza ed è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di Gestione; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 17

Scioglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa ai sensi del presente statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio di Sorveglianza, che nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO DIANA GIOVANNA MARIA BRACCO

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO, L.S.